

Il censimento catastale dei fabbricati rurali

di Franco Maggio

Al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati dall'inventariazione delle costruzioni rurali, relativamente alla presentazione delle **domande di variazione catastale**, che possono essere consegnate **fino** alla scadenza del **30 giugno 2012**, l'**Agenzia del territorio** ha reso noto che, per la relativa presentazione, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i **modelli già approvati**. Le modalità per l'**inserimento** negli **atti catastali** della sussistenza del **requisito di ruralità**, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, verranno stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

I fabbricati rurali, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 6 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (1), erano in origine estranei alla disciplina del nuovo Catasto edilizio urbano.

Con il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 (2), sono state uniformate le modalità di dichiarazione delle costruzioni rurali a quelle già previste per gli immobili urbani dal regolamento di formazione del Catasto edilizio urbano (3) e dalle successive disposizioni di prassi.

Attualmente, in tema di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità degli edifici ai fini fiscali, le disposizioni principali sono costituite dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (4) e, per alcuni aspetti, dal T.U.I.R., tenendo in debito conto gli interventi del legislatore successivi alla loro emanazione.

Sull'argomento appaiono rilevanti, inoltre, le disposizioni di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 (5), che rimanda al D.M. n. 28/1998, disciplinante anche le modalità di censimento delle costruzioni rurali e di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità.

Più di recente, è intervenuto l'art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (6), che ha introdotto ulteriori condizioni in merito ai requisiti da verificare in capo agli imprenditori agricoli.

Come accennato, nel merito della questione, assume particolare rilevanza il D.L. n. 557/1993. In particolare, l'art. 9 del medesimo decreto ha inciso

in maniera determinante sulla prassi catastale pregressa, disciplinando fra l'altro le modalità di censimento negli atti del Catasto edilizio urbano di tutte le costruzioni rurali, in precedenza iscritte al Catasto terreni. Per espressa previsione normativa, per i fabbricati oggetto di censimento nel nuovo archivio generale, risulta riconosciuto il carattere rurale, purché siano riscontrate le condizioni puntualmente elencate nell'art. 9. Tale norma opera una distinzione tra gli immobili destinati ad edilizia abitativa e le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola. Con riferimento ai primi, le condizioni da soddisfare riguardano sia le caratteristiche oggettive riferite all'azienda agraria, sia quelle soggettive riferite all'imprenditore agricolo, e sono elencate al comma 3 (7); per le costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, invece, i requisiti da

Franco Maggio - Agenzia del territorio, Direttore centrale catasto e cartografia

Note:

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

(2) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(3) Approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142.

(4) Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

(5) Regolamento recante norme in materia di revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.

(6) Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(7) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

SOLUZIONI OPERATIVE

Dichiarazione con procedura DOCFA e pagamento dell'IMU

La presentazione della **dichiarazione catastale** con procedura **DOCFA** consente di assegnare ai **fabbricati rurali**, iscritti al solo Catasto terreni, la **rendita catastale**, che costituisce la **base imponibile** per l'**IMU**, e di poter effettuare a **conguaglio** il pagamento dell'imposta per il **2012**. In tal caso, infatti, non essendo attribuita una rendita catastale, l'**IMU** è corrisposta a titolo di **acconto** e salvo **conguaglio**, sulla base della **rendita delle unità similari già iscritte** in Catasto.

soddisfare sono riportati al comma 3-bis (8) del medesimo articolo.

Appare evidente che i fabbricati rurali, fino al 1998 censiti solo al Catasto terreni, senza attribuzione di rendita, devono da allora essere iscritti al Catasto edilizio urbano, utilizzando le modalità di dichiarazione previste per le unità immobiliari urbane; ne consegue che il trattamento degli stessi, necessariamente, è regolamentato dall'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, in base al quale è stata

attivata la procedura DOCFA, per le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione. Per detti fabbricati deve essere verificata in modo ordinario la capacità reddituale ed agli stessi è attribuita la categoria catastale più appropriata, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che li qualificano. A riprova di ciò, si rileva, ad esempio, che il comma 3, lett. e), dell'art. 9 in esame, stabilisce che «i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 [abitazioni di tipo signorile] ed A/8 [abitazioni in ville], ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ..., non possono comunque essere riconosciuti rurali», per cui risulta immediatamente deducibile che le altre tipologie immobiliari a carattere abitativo possono essere riconosciute rurali, ad esclusione di quelle aventi caratteristiche di lusso.

Si osserva che le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comunque diverse dalle abitazioni, per le quali, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9, «deve riconoscersi carattere di ruralità», quando ne ricorrono le condizioni, risultano censibili nella categoria D/10, introdotta con D.P.R. n. 139/1998, che, all'art. 1, comma 5, recita: «le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratte-

ristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite».

L'attribuzione della categoria D/10 risulta quindi possibile anche per gli immobili adibiti ad agriturismo, con l'esclusione delle eventuali porzioni destinate ad abitazione, che andranno censite autonomamente in una delle categorie del gruppo A, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 9.

Appare ovvio che, nel caso in cui, per gli immobili censiti in categoria D/10, si verifichi la perdita dei suddetti requisiti, vige l'obbligo di dichiarazione di variazione al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, con la conseguente attribuzione di una diversa categoria catastale.

Gli ulteriori interventi della legge

Il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (9), nel razionalizzare la disciplina vigente sulla tematica in oggetto, con l'art. 42-bis (Fabbricati rurali) ha «riscritto» i commi 3 e 3-bis dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993. Quest'ultima disposizione è stata poi integrata dall'art. 1, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relativamente agli immobili ad uso abitativo, i riflessi sulle modalità di accertamento della ruralità sono di modesta influenza, essendo l'innovazione normativa limitata a modificare il concetto di «possesso» con quello di «utilizzazione».

Dal punto di vista dell'attribuzione della categoria catastale, in questa fase di completamento dell'inventario catastale (10), è evidente che possono essere oggetto di dichiarazione unità immobiliari che presentano le caratteristiche tipologiche della cate-

Note:

(8) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

(10) Nella quale si sta provvedendo, in adempimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, al censimento di costruzioni anche, talvolta, di remota data di costruzione.

goria A/4, ovvero, eccezionalmente, delle categorie A/5 ed A/6.

Infatti, qualora le stesse non siano state oggetto in alcun modo di trasformazioni che ne abbiano modificato i caratteri originari, risulta ipotizzabile il censimento in tali categorie, al pari di altre unità immobiliari similari (di impianto, ovvero oggetto di nuova dichiarazione) presenti nella zona.

Con gli interventi richiamati, relativamente alle costruzioni diverse dalle abitazioni, l'originaria formulazione del comma 3-bis è stata modificata con la seguente: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile». Inoltre, sono state esplicitamente introdotte altre tipologie di destinazione di immobili riconoscibili rurali e precisamente quelli utilizzati:

- dalle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- per uso di ufficio dell'azienda agricola;
- per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- per l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Le modifiche normative introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 70/2011

Con l'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (11), venivano dettate nuove disposizioni in tema di classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità, di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993.

In particolare, il comma 2-bis dell'art. 7 prevedeva che «Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e

SOLUZIONI OPERATIVE

Domande di variazione della categoria catastale

Le domande di variazione della categoria catastale, il cui termine originario di presentazione è scaduto il 30 settembre 2011, continuano ad essere **inoltrate** al competente **Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio**, unitamente all'**autocertificazione** e alla eventuale **documentazione integrativa**, e producono gli **effetti** previsti in relazione al **riconoscimento del requisito di ruralità**, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.

successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale».

La norma recepiva, sostanzialmente, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità degli immobili erano subordinati all'attribuzione delle catego-

rie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, rispettivamente, ad uso abitativo, ovvero strumentali all'attività agricola.

Con D.M. 14 settembre 2011, venivano stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis ss., del D.L. n. 70/2011.

Nello specifico, tale decreto stabiliva i contenuti della domanda di variazione e delle autocertificazioni alla stessa allegate, al fine dell'attribuzione delle menzionate categorie catastali A/6 e D/10 agli immobili già censiti al Catasto edilizio urbano, nonché a quelli oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701.

Per quanto riguarda, in particolare, gli immobili già censiti in Catasto, al fine del riconoscimento dei requisiti di ruralità, gli interessati dovevano presentare, entro il 30 settembre 2011, le domande di variazione, corredate da una autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, con modalità stabilite nel comunicato che è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 21 settembre 2011.

Considerato che le disposizioni sopra richiamate

Nota:

(11) Convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

hanno sensibilmente innovato il previgente quadro di riferimento, ridefinendo le modalità di censimento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità, con la circolare 22 settembre 2011, n. 6/T (12) dell' Agenzia del territorio venivano fornite le prime indicazioni relative agli adempimenti previsti dalla nuova normativa al fine della presentazione delle domande di ruralità, per i fabbricati di cui trattasi.

Le modifiche normative introdotte dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (13), ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dal 2012.

Lo stesso articolo ha stabilito l'assoggettamento alla nuova imposta IMU sia delle abitazioni rurali, di cui all'art. 9, comma 3, sia dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993.

A tal fine, sono stati abrogati il comma 1-bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (14), ed i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011.

Il comma 14-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 sopraindicato, ha comunque stabilito la validità delle domande di variazione presentate ai sensi della previgente normativa. Il termine, originariamente previsto al 30 settembre 2011, è stato prorogato prima al 31 marzo 2012 (15) e poi al 30 giugno (16). L'art. 13, comma 14-bis, ha altresì apportato una modifica sostanziale, stabilendo che le domande presentate «producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo».

Le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alle abitazioni in possesso del requisito di ruralità è pertanto mantenuta la pertinente categoria del gruppo A, che viene attribuita sulla base dei criteri comparativi previsti dall'art. 61 del regolamento

SOLUZIONI OPERATIVE

Istanze di riconoscimento dei requisiti di ruralità non conformi

Eventuali istanze di riconoscimento dei requisiti di ruralità, pervenute **anteriormente** all'emanazione del **D.M. 14 settembre 2011**, ovvero redatte su **modelli non conformi o prive** della prevista **autocertificazione**, **non** verranno prese **in considerazione** ai fini della **sussistenza dei requisiti di ruralità**.

per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano (17).

Lo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede, al comma 14-ter, che i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 (18), del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro

il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. n. 701/1994, e quindi con procedura DOCFA. Si tratta dei fabbricati che non sono stati interessati da variazioni oggettive, quali ristrutturazioni ed ampliamenti, in quanto, in tal caso, avrebbero già dovuto essere dichiarati al Catasto edilizio urbano. La presentazione della dichiarazione catastale con procedura DOCFA consente di assegnare a tali fabbricati la rendita catastale, che costituisce la base imponibile per l'imposta municipale propria (IMU) e, quindi, di poter effettuare a conguaglio il pagamento dell'imposta per l'anno 2012.

L'art. 14-quater, infatti, stabilisce che, nel caso di fabbricati iscritti solo al Catasto terreni, non essendo attribuita una rendita catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto.

Qualora il soggetto interessato non provveda entro il termine del 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che comporta, da parte del Comune, l'invio della richiesta al soggetto inadempiente di provvedere all'accatastamento. Se lo stesso non ottempera, interviene in surroga

Note:

(12) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(13) Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(14) Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(15) Dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. decreto «Milleproroghe»).

(16) Dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto «Milleproroghe».

(17) Approvato con D.P.R. n. 1142/1949.

(18) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

l'Ufficio provinciale dell' Agenzia del territorio, con il pagamento di oneri e sanzioni.

Per i fabbricati in condizioni di dissesto statico, individuati al solo Catasto terreni con qualità di «Fabbricato rurale» o mai dichiarati in Catasto, per i quali non si verifica l'obbligo di accatastamento in quanto non produttivi di reddito, sussiste sempre la facoltà della parte di provvedere alla dichiarazione al Catasto edilizio urbano nella categoria fittizia «F/2 - unità collabente», senza attribuzione di rendita catastale.

La presentazione delle domande di variazione e delle relative autocertificazioni

Le domande di variazione della categoria catastale, il cui termine originario di presentazione è scaduto il 30 settembre 2011, continuano ad essere inoltrate al competente Ufficio provinciale dell' Agenzia del territorio, unitamente all'autocertificazione e alla eventuale documentazione integrativa, e producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.

Le modalità di presentazione, come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale, sono state stabilite con il comunicato dell' Agenzia del territorio 21 settembre 2011.

È opportuno evidenziare che le domande di variazione per il riconoscimento delle menzionate categorie possono essere presentate soltanto per le unità immobiliari già iscritte al Catasto edilizio urbano.

La predetta documentazione comprende la domanda di variazione per l'attribuzione della categoria catastale e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, documenti redatti in conformità ai modelli allegati al citato decreto 14 settembre 2011.

Tali atti, come detto, devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell' Agenzia del territorio entro la data del 31 marzo 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata

SOLUZIONI OPERATIVE

Autocertificazioni

Se il fabbricato è entrato nel possesso del dichiarante da meno di 5 anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con un'ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto.

secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'Ufficio;
- tramite servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite fax (19);
- mediante posta elettronica certificata.

Gli indirizzi degli Uffici e ogni altro riferimento o indicazione, utili alla presentazione della domanda di variazione, sono consultabili

sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione dedicata agli «Uffici territoriali».

La predetta domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di Catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; in tal caso un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

L' Agenzia del territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet (www.agenzia.territoio.gov.it) una specifica applicazione, con la quale è possibile compilare la domanda con modalità informatiche. L'applicazione consente, altresì, la stampa della domanda, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema informatico dei dati contenuti nella domanda di variazione.

Non potranno essere oggetto di esame, da parte

Nota:

(19) Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

dell'Ufficio, le domande di variazione e le relative autocertificazioni, presentate su modelli non conformi a quelli allegati al decreto ministeriale, così come le domande di variazione prive delle previste autocertificazioni.

Nella autocertificazione, il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993.

L'autocertificazione deve essere sottoscritta dal richiedente, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (20).

Si evidenzia, peraltro, che eventuali istanze di riconoscimento dei requisiti di ruralità, pervenute anteriormente all'emanazione del decreto ministeriale 14 settembre 2011, ovvero, come detto, redatte su modelli non conformi o prive della prevista autocertificazione, non verranno prese in considerazione ai fini della sussistenza dei requisiti di ruralità di cui trattasi.

I contenuti delle autocertificazioni

Le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento della ruralità, predisposte sulla base del previgente art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, da presentare unitamente alle domande di variazione, devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al decreto ministeriale (allegati B e C); per le dichiarazioni DOCFA afferenti i medesimi fabbricati possono essere utilizzati modelli aventi contenuto analogo.

Il modello B, relativo alle unità immobiliari ad uso abitativo, ed il modello C, riguardante i fabbricati strumentali, diversi dalle abitazioni, fanno riferimento alle destinazioni proprie delle costruzioni del settore agricolo, così come richiamate nell'art. 9 del D.L. n. 557/1993.

Per ciascuna destinazione di fabbricato - ad esempio: abitazione utilizzata dal dichiarante; abitazione di cui all'art. 9, comma 3-ter (agriturismo); fabbricati di tipo abitativo non utilizzati; costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali, ecc. - sono riportati i requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento di ruralità, in relazione ai quali la dichiarazione viene resa attraverso la compilazione di appositi «campi». Si evidenzia che, qualora il fabbricato sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di

cinque anni, il modello di autocertificazione prevede la possibilità di integrare la documentazione con un'ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dai loro eredi, con cui può essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità anche per il periodo anteriore, necessario a completare il quinquennio previsto dalla previgente normativa.

Tale circostanza può essere rappresentata nell'apposito campo libero della domanda (cfr. nota 5 del modello A).

Si ritiene poi opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'autocertificazione viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; al riguardo sono applicabili le norme penali di cui all'art. 76 del decreto suddetto.

Considerazioni conclusive

Al fine di facilitare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, relativamente alla presentazione delle domande di variazione catastale, che possono essere consegnate fino alla scadenza del 30 giugno 2012, con comunicato 11 gennaio 2012 (20), pubblicato sul sito internet, l'Agenzia del territorio ha reso noto che, per la relativa presentazione, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il D.M. 14 novembre 2011 e disponibili sul sito stesso.

Le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, verranno stabilite con il decreto ministeriale citato.

Si rappresenta, infine, che le nuove previsioni normative introdotte dal D.L. n. 201/2011 sono di fatto coerenti con la normativa catastale che disciplina il censimento dei fabbricati ed in particolare con il citato regolamento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano (21).

Note:

(20) In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

(21) Approvato con D.P.R. n. 1142/1949.